

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n. 23 del 30 LUGLIO 2026

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **DICIOTTO E MINUTI DIECI**, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**, di **prima** convocazione, con la presenza, ad inizio seduta, dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Cognome e Nome	Carica	Pres
BOSSI Sergio	SINDACO	SI	MANCA Mariano	CONSIGLIERE	NO
MORA Maria Beatrice	CONSIGLIERE	SI	PANARIELLO Angelo	CONSIGLIERE	NO
POLETTI Lorena	CONSIGLIERE	SI	MOIA Vittorino Gino	CONSIGLIERE	NO
CERUTTI Massimo	CONSIGLIERE	SI	PORCU Luca	CONSIGLIERE	SI
MEDINA Massimo	CONSIGLIERE	SI	BELLONE Nicoletta	CONSIGLIERE	SI
BERTONA Marco Emilio	CONSIGLIERE	SI	ZANETTA Valentina	CONSIGLIERE	SI
ZANETTA Massimo	CONSIGLIERE	NO	BIONDELLI Sonia	CONSIGLIERE	SI
MOROSO Michela	CONSIGLIERE	SI	FAGGIANO Roberto Cataldo	CONSIGLIERE	SI
LATERZA Luigi	CONSIGLIERE	SI			
Totale Presenti: 13			Totali Assenti: 4		

Sono altresì presenti gli Assessori Zanetta Ignazio Stefano, Cerutti Franco, Zanetta Elisa Lucia, Abbate Loredana.

Assiste il Segretario Generale Gabriella Grosso

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Luigi Laterza nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ha assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.

Si dà atto che, rispetto ai presenti all'appello di inizio seduta, all'atto della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risulta essere presente in più in aula il Consigliere Panariello Angelo, pertanto 14 sono i presenti.

Il Vice Sindaco Ignazio Stefano Zanetta relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 07/09/2020 e s.m.i. è stato approvato il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 18/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies Decreto-Legge 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 e modificato dalla Legge 199/2025 articolo 1 comma 677: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno";
- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

CONSIDERATO CHE le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare.

EVIDENZIATO CHE con delibera n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029, a seguito dell'approvazione della delibera n. 57/2025/R/rif finalizzata alla definizione del MTR-3.

PRESO ATTO CHE per l'elaborazione del PEF pluriennale 2026/2029 occorre utilizzare il tool allegato alla determina n. 1/2025 di ARERA, che riporta anche gli altri documenti utili per ottemperare agli adempimenti indicati dalla medesima Autorità, in attuazione alla richiamata deliberazione n. 397/2025/R/RIF.

RISCONTRATO CHE la struttura dei suddetti documenti è coerente con quella adottata nel precedente periodo regolatorio (MTR-2), pur con le novità che hanno trovato ingresso con la deliberazione n. 397/205/R/rif di ARERA, relative al MTR-3.

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che prevede l'aggiornamento biennale 2028-2029;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2026, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- I costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026.

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 386/2023/R/RIF “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono state istituite le componenti perequative unitarie UR1 e UR2, variabili di anno in anno, e destinate a finanziare i costi della raccolta dei rifiuti pescati e le agevolazioni per eventi calamitosi, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;
- sono stati determinati i seguenti importi validi anche per il 2026:
 - UR1 € 0,10 - contributo perequativo nazionale per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
 - UR2 € 1,50 - contributo perequativo nazionale per la copertura costi delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

DATO ATTO CHE:

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, ha disciplinato la nuova componente perequativa, variabile di anno in anno:
 - UR3 € 6,00 - contributo perequativo nazionale da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025, espressa in euro/utenza per anno.

CONSIDERATO CHE le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

DATO ATTO CHE nel rispetto del termine ARERA del 30 giugno per il riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti nei documenti di riscossione agli utenti aventi diritto, si è reso necessario anticipare a tale data l'emissione degli avvisi di pagamento tari per l'anno 2026 per i soli beneficiari del bonus, e per la generalità dei contribuenti mantenere il regime ordinario (emissione a settembre).

RICHIAMATA, a tale proposito, la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 20 maggio 2026 di determinazione delle scadenze di versamento Tari anno 2026 e volta ad adottare una misura organizzativa straordinaria per l'anno 2026 mantenendo invariate le scadenze di pagamento e differenziare le tempistiche di emissione della bollettazione nella modalità seguente:

A) Beneficiari del bonus sociale rifiuti:

a) Entro il 30 giugno 2026: emissione e invio della bolletta TARI 2026 completa, contenente:

- Importo annuale TARI 2026 calcolato applicando in via provvisoria le tariffe dell'anno 2025 (in attesa dell'approvazione del PEF 2026 prevista per il 31 luglio 2026);
- Bonus sociale rifiuti già applicato in detrazione, in conformità agli artt. 10-11 del TUBR-ARERA;
- Suddivisione dell'importo in due rate con scadenze: 30 settembre 2026 (prima rata) e 02 dicembre 2026 (seconda rata);

b) Entro il 31 agosto 2026 (dopo l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2026 da parte del Consiglio Comunale), qualora le tariffe TARI 2026 definitive siano diverse da quelle provvisorie applicate nella bolletta di giugno, emissione di apposito avviso di conguaglio, da applicarsi sulla seconda rata (02 dicembre 2026).

B) Generalità contribuenti:

- Entro il 31 agosto 2026 (dopo l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2026): emissione e invio della bolletta TARI 2026, contenente:
- Importo annuale TARI 2026 calcolato applicando le tariffe definitive approvate dal Consiglio Comunale;
- Suddivisione dell'importo in due rate con scadenze: 30 settembre 2026 (prima rata) e 02 dicembre 2026 (seconda rata).

DATO ATTO CHE:

- in ragione delle complessità intervenuta nella prima applicazione del Bonus sociale rifiuti ai Comuni sono stati trasmessi da SGAtè flussi per l'individuazione dei soggetti agevolabili

anche nel mese di aprile, ossia oltre la data del 1° marzo stabilito in via ordinaria dalla delibera n. 355/205/R/rif du ARERA;

- in forza di tali nuove attività a carico dei Comuni, con delibera n. 123/206/R/rif, ARERA ha posticipato al 30 settembre 2026, il termine per l'emissione delle bollette contenenti il bonus sociale rifiuti per i soggetti agevolabili riportati nei nuovi flussi, in luogo del 30 giugno, previsto in via ordinaria per i flussi pervenuti entro il 1° marzo.

ATTESO CHE il nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RILEVATO CHE le indicazioni riportate dalla deliberazione confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99.

TENUTO CONTO CHE le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

CONSIDERATO CHE al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate.

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-3 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media.

RILEVATO CHE ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa oltre che il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti.

EVIDENZIATO CHE la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

VISTI i seguenti provvedimenti dell'ARERA:

- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", nonché deliberazione 133/2025 R/Rif del 1° aprile 2025;
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR -2);
- la deliberazione n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029";
- La determinazione n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RI".

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 di conferma dell'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico.

RICHIAMATI in particolare gli art. 11 "Criteri di determinazione delle tariffe" e 13 "Articolazione delle tariffe della tassa" del vigente regolamento comunale Tari.

RITENUTO ripartire l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche sulla scorta della quantità di rifiuti prodotti che viene determinata per le utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e per le utenze domestiche come differenza tra il totale dei rifiuti raccolti e la quantità attribuita alle utenze non domestiche.

PRESO ATTO CHE per l'anno 2025 si è raggiunto l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dall'art.13, comma 6, del vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti e pertanto si applica alle utenze domestiche la riduzione ivi prevista.

RITENUTO opportuno fissare, per le utenze domestiche, i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in misura pari al valore medio rispetto a quanto proposto dalla tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

RITENUTO OPPORTUNO, come previsto dal comma 652 dell'art.1 della legge 147/2013, fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in modo differenziato tra le varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati rispetto al precedente regime di tassazione e mantenere una omogeneità del carico fiscale delle diverse categorie. In particolare si ritiene applicare i coefficienti di produttività minimi alle categorie che, pur con questa scelta, hanno aumenti considerevoli, mentre vengono applicati coefficienti medi o più elevati per le altre categorie con una percentuale scelta (ps) nel *range* minimo-massimo $\leq 100\%$. Solo per 1 categoria, in considerazione della specificità territoriale, si ritiene applicare il coefficiente massimo incrementato del 50%: 12 banche ed istituti di credito e studi professionali.

Inoltre per le categorie che avevano subito aumenti consistenti e cioè:

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, pizzerie da asporto;

23 mense, birrerie, amburgherie;

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;

si riduce il coefficiente minimo nel range del 50% stabilito dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013.

DATO ATTO CHE:

- i coefficienti così stabiliti tengono conto sia dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARSU vigente sino al 31 dicembre 2012, nonché con l'impianto tariffario TARES vigente sino al 31 dicembre 2013.

VISTA la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Richiamato:

- l'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 e s.m.i. che prevede la possibilità di regolamentare riduzioni della quota variabile del tributo relativamente alle attività produttive di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero in modo autonomo;
- l'art. 10 del vigente regolamento comunale che stabilisce che la predetta riduzione non può essere superiore ad una percentuale massima della quota variabile del tributo stabilita contestualmente alla determinazione delle tariffe.

RITENUTO OPPORTUNO fissare tale percentuale nella misura del 30%.

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo.

TENUTO CONTO CHE i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette date al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l'anno 2026, nel seguente modo:

- prima rata scadenza 30 settembre 2026
- seconda rata scadenza 2 dicembre 2026
- unica soluzione coincidente con la scadenza della prima rata.

ATTESO CHE, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO CHE l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare n. 1 nella seduta del 27/07/2026.

Il Presidente invita alla discussione.

Segue discussione per la quale si rinvia al verbale di seduta in cui intervengono i Consiglieri Poletti Lorena, Biondelli Sonia, Faggiano Roberto Cataldo, Zanetta Valentina, l'Assessore Zanetta Ignazio Stefano. Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Sentita la relazione del Vice Sindaco Ignazio Stefano Zanetta che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Poletti Lorena, Biondelli Sonia, Faggiano Roberto Cataldo, Zanetta Valentina, l'Assessore Zanetta Ignazio Stefano.

Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sentita la Commissione consiliare permanente n. 1 nella seduta del 27 luglio 2026.

Si dà atto che, rispetto ai presenti all'appello di inizio seduta, all'atto della seguente votazione del presente punto all'Ordine del Giorno risulta essere presente in più in aula il Consigliere Panariello Angelo, pertanto 14 sono i presenti.

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 14
ASTENUTI	N. 1 (Faggiano Roberto Cataldo)
VOTANTI	N. 13

VOTI CONTRARI N. 0
VOTI FAVOREVOLI N. 13

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'Assessore che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) di determinare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 2026:

A. ripartizione dei costi risultanti dal piano finanziario tra utenze domestiche e non domestiche sulla scorta della percentuale di rifiuti prodotti sul totale dei rifiuti raccolti nel modo seguente:

Utenze	COSTI			
	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	793.261,92	1.623.297,14	81.164,86	1.542.132,28
Und	415.701,08	850.672,86	- 81.164,86	931.837,72
Totale	1.208.963,00	2.473.970,00		2.473.970,00

B. UTENZE DOMESTICHE coefficienti Ka e Kb

Num.comp. il nucleo familiare	Quota fissa Ka	Quota variabile Kb
1	0,80	0,80
2	0,94	1,60
3	1,05	2,05
4	1,14	2,60
5	1,23	3,25
6 o più	1,30	3,75

C. UTENZE NON DOMESTICHE coefficienti Kc e Kd

Attività	Kc	Kd
----------	----	----

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,400	3,280
2	Cinematografi e teatri	0,365	3,000
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,587	4,795
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,862	7,066
5	Stabilimenti balneari	0,640	5.220
6	Esposizioni, autosaloni	0,510	4,220
7	Alberghi con ristorante	1,200	9.850
8	Alberghi senza ristorante	0,950	7.760
9	Case di cura e riposo	1,000	8,200
10	Ospedale	1,290	10,550
11	Uffici, agenzie	1,520	12,450
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,915	7,545
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,410	11,550
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,800	14,780
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,830	6,810
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,285	10,535
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,925	7,620
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,250	10,250
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,009	8,249
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, pizzerie da asporto	4,456	36,536
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,880	31,824

24	Bar, caffè, pasticceria	3,960	32,440
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,760	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,450	20,080
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,019	41,132
28	Ipermercati di generi misti	2,740	22,450
30	Discoteche, night-club	1,910	15,680

2) Di approvare per l'anno 2026 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI):

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,499	78,333
2 componenti	0,586	156,665
3 componenti	0,655	200,727
4 componenti	0,711	254,581
5 componenti	0,767	318,226
6 o più componenti	0,811	367,184

B) Utenze non domestiche

n.	Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq	totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,358	0,803	1,161
2	Cinematografi e teatri	0,327	0,734	1,061

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,525	1,173	1,698
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,771	1,729	2,500
6	Esposizioni, autosaloni	0,456	1,033	1,489
7	Alberghi con ristorante	1,074	2,410	3,484
8	Alberghi senza ristorante	0,850	1,899	2,749
9	Case di cura e riposo	0,895	2,007	2,902
10	Ospedale	1,154	2,582	3,736
11	Uffici, agenzie	1,360	3,047	4,407
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,819	1,846	2,665
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,262	2,826	4,088
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,611	3,617	5,228
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,743	1,666	2,409
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,150	2,578	3,728
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,828	1,865	2,693
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,118	2,508	3,626
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,903	2,018	2,921
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, pizzerie da asporto	3,987	8,941	12,928
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,472	7,787	11,259
24	Bar, caffè, pasticceria	3,543	7,938	11,481
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	2,470	5,547	8,017

	salumi e formaggi, generi alimentari			
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,192	4,914	7,106
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,491	10,065	14,556
28	Ipermercati di generi misti	2,452	5,494	7,946
30	Discoteche, night-club	1,709	3,837	5,546

3) Di stabilire quanto segue:

- nei casi di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast e case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale, si applica la tariffa delle utenze domestiche e, per la relativa determinazione, il numero di occupanti è stabilito come segue: in caso di locazione parziale dell'abitazione principale, è pari al numero dei componenti il nucleo familiare risultante dall'Anagrafe mentre, per le altre casistiche, è pari al numero di camere utilizzate per l'attività;
- la tariffa applicata ai parcheggi delle attività commerciali è quella individuata nella categoria "3" Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- 4) Di determinare nella misura del 30% la percentuale massima della quota variabile del tributo nel cui limite può essere riconosciuta la riduzione per i rifiuti urbani e avviati al recupero in modo autonomo di cui all'art. 10 del vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).
- 5) Di dare atto:
- che con l'applicazione delle tariffe come sopra determinate si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario;
 - che alle tariffe Tari si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, determinato dalla provincia di Novara per l'anno 2024 con decreto n. 138 del 15/09/2023, nella misura del 5%;

- che dall'anno 2024, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la tari, sono state applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore rifiuti urbani espresse in euro/utenza per anno e quantificate inizialmente come segue:
- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura ei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- che dall'anno 2025 con l'applicazione del D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, denominato "bonus sociale per i rifiuti", è stata istituita da Arera, un'apposita componente perequativa, UR3, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, a copertura dell'agevolazione fissata al 25 per cento della tassa sui rifiuti rivolta agli utenti domestici che versano in documentate condizioni di disagio economico-sociale, come segue:
- € 6,00 euro/utenza.

6) Di dare atto che gli stanziamenti di entrata e spesa previsti nel bilancio 2026/2028 già approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 18/12/2025, così come successivamente variati, risultano congrui rispetto al PEF 2026 e alle tariffe approvate con il presente atto.

7) Di approvare per l'anno 2026 le seguenti scadenze per il versamento della TARI:

- prima rata scadenza 30/09/2026;
- seconda rata scadenza 02/12/2026;
- unica soluzione coincidente con la scadenza della prima rata

confermando altresì quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20 maggio 2026 volta ad adottare una misura organizzativa straordinaria per l'anno 2026 mantenendo invariate le scadenze di pagamento e differenziare le tempistiche di emissione della bollettazione per i beneficiari del bonus sociale rifiuti.

8) Di stabilire nel 30 giugno 2026 il termine ultimo per presentare la richiesta di riduzione di cui all'art. 23 del vigente regolamento comunale Tari e della relativa documentazione.

9) Di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione è in vigore, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 dal 1° gennaio 2026.

- 10) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge.
- 11) Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 14
ASTENUTI	N. 0
VOTANTI	N. 14
VOTI CONTRARI	N. 0
VOTI FAVOREVOLI	N. 14

stante l'urgenza, al fine di consentire l'elaborazione, la stampa e l'invio degli avvisi Tari 2026 in tempi utili rispetto alle scadenze fissate per il pagamento, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale, così come sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio online e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Si fa espressamente presente:

- che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente area finanze;

- che il procedimento ha inizio con il presente atto;
- che il termine previsto del procedimento è il 31 luglio 2026 (salvo cause di forza maggiore);
- che la Dott.ssa Anna Maria Battaini, Dirigente area finanze dovrà avere la responsabilità del controllo dei risultati e del coordinamento del lavoro.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Luigi Laterza

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gabriella Grosso

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.



ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 30/07/2026

* * * * *

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 06/08/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Gabriella Grosso

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 30/07/2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 06/08/2026 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 06/08/2026

IL MESSO COMUNALE

Gaudino Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
